

Codice A18050

D.D. 5 giugno 2015, n. 1314

**Ditta RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. Direzione territoriale Produzione - Genova. Autorizzazione idraulica, per l'accesso all'alveo del rio Gazzo (PI n. 640 Rio Gazzo), per interventi urgenti di messa in sicurezza del ponte al Km 108+760 della linea ferroviaria To - Ge, in Comune di Novi Ligure (AL).**

In data 22/05/2015 la Ditta RFI- Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. Direzione territoriale Produzione di Genova – S.O. Unità Territoriale Genova Nodo – Piazza Acquaverde 4,10126 Genova (GE), ha presentato istanza di autorizzazione per l'accesso all'alveo del rio Gazzo, per intervenire urgentemente in corrispondenza del manufatto posto al Km 108+760 della linea ferroviaria Torino-Genova, in comune di Novi Ligure (AL).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Berti Francesco che assiste dal punto di vista tecnico, l'impresa IVECOS S.P.A per conto di RFI e costituiti da n. 1 relazione tecnica e n°2 tavole grafiche, in base ai quali è prevista l'accesso di cui sopra.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, in cui si evidenzia l'intenzione di accedere all'alveo del Rio Gazzo per eseguire lavori sull'attraversamento ferroviario esistente, con placcaggio dell'intradosso della volta (spessore max 5 cm) e risanamento delle lesioni e delle fessurazioni delle spalle, si ritiene che lo stesso risulti ammissibile, nel buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate:

1. i laterizi collassati dovranno essere allontanati dal corso d'acqua e ripristinata la continuità idraulica della sezione di deflusso ;
2. I lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto la L.R.23/08;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. – deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001).
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
- Visto il regolamento regionale n. 14 del 06/12/04;

#### *determina*

1) di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta RFI- Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., Direzione territoriale Produzione di Genova – S.O. Unità Territoriale Genova Nodo – Piazza Acquaverde 4,10126 Genova (GE), ad accedere all'alveo del rio Gazzo, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi;
3. le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la costruzione delle opere, non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione, il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
6. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
7. i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di **mesi 6 (sei)**, con la condizione che una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato e con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno, che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
Arch. Mauro FORNO